

REGOLAMENTO SEZIONI CRAL

Art. 1 promozione attività delle sezioni

1.a)- Al fine di rafforzare il ruolo degli iscritti, il Cral promuove l'attività delle sezioni finalizzata alle diversità degli impegni ricreativi.

1.b)- Tutti gli iscritti possono far parte delle sezioni.

Art. 2 Numero minimo per sezione

2.a)- Con un numero di soci non inferiore a **dieci** si procederà al riconoscimento della sezione ricreativa da parte del Consiglio del Cral.

Al fine della tutela massima spettante valgono le indicazioni numeriche sopra indicate.

Art. 3 La struttura

3.a)- Indica la via della sezione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio del Cral.

3.b)- Entro **15 giorni** dalla data della comunicazione, il Consiglio del Cral presenterà l'accettazione mediante affissione in bacheca della lista dei soci che ne fanno parte.

3.c)- La struttura della sezione è formata da un rappresentante unico, eletto dai soci della sezione.

Art. 4 Compiti del rappresentante della sezione

4.a)- Il rappresentante di sezione non potrà attivare autonomamente nessuna attività, senza che prima le proposte siano state verificate ed autorizzate da tutto il consiglio Direttivo del Cral.

4.b)- Sarà obbligo delle sezioni presentare un programma dettagliato di tutte le manifestazioni ricreative al Consiglio Direttivo del Cral.

4c)- Il programma preventivo deve essere minimo per la durata di un anno corredato dal relativo bilancio di spesa per ogni singola attività.

Art. 5 **Limiti delle sezioni**

5a)- Le sezioni non possono autonomamente:

- Iscrivere a nessun torneo
- Acquistare attrezzatura per la propria attività.
- Utilizzare i fondi extra-budget.
- Allargare a tutti i soci (vedi Art. 4 dello statuto) nessuna attività ricreativa interna (es. tornei interni di calcio, tennis etc...).

Art. 6 **Inviti tornei esterni**

6a)- Sarà compito del Consiglio Direttivo del Cral confermare l'adesione a tornei esterni.

6b)- Le sezioni faranno la scelta dei partecipanti al torneo presentando la lista dei convocati al Consiglio Direttivo del Cral affinché venga convalidata.

Art. 7 **Applicazioni disciplinari**

7a)- Sarà compito del rappresentante di sezione che di tutto il Consiglio Direttivo del Cral infliggere immediatamente delle squalifiche, consistenti nell'esclusione dai successivi tornei, sia interni che esterni a soci di sezione che infrangeranno le regole del Cral o quelle del civile comportamento durante manifestazioni interne o quando, in tornei esterni, rappresentano il Cral stesso.